



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 21/03/2006

Bollettino regionale

DISEGNO DI LEGGE 14 marzo 2006, n. 15

"Istituzione del parco naturale regionale 'Lama Balice' "

Regione Puglia

Segreteria Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.15 DEL 14/03/2006

"ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE

"LAMA BALICE".

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA

SETTORE ECOLOGIA

UFFICIO PARCHI E RISERVE NATURALI

ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE

"LAMA BALICE"

Relazione illustrativa

In attuazione della L.r. 19/97 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia" e della L. r. n. 9/2004, il Presidente della Giunta Regionale ha convocato la preconferenza per l'area naturale "Lama Balice", sita nel Comune di Bari. La preconferenza ha l'obiettivo di individuare le linee guida per la redazione del documento di indirizzo di cui all'art.22, comma 1, della legge 394/91 (legge quadro nazionale sulle aree protette).

Alla preconferenza sono stati invitati: l'Amministrazione Provinciale di Bari, le Amministrazioni Comunali di Bari e Bitonto (a seguito di specifica e motivata richiesta di quest'ultima), le associazioni agricole, imprenditoriali ed ambientaliste. Gli incontri svolti hanno portato alla elaborazione e sottoscrizione del documento di indirizzo, che rappresenta la base di lavoro per il presente schema di disegno di legge.

L'area nel suo insieme si diversifica sotto l'aspetto paesaggistico e ambientale, nel cui interno si riconoscono caratteristiche unità ambientali. Lama Balice è stata, almeno nel corso degli ultimi due decenni, all'attenzione della società civile, dell'Amministrazione comunale di Bari e della Regione Puglia fino a giungere all'istituzione quale Parco naturale regionale attrezzato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 352/1992 e, successivamente, alla riclassificazione, con LR n.9/2004, come area naturale protetta ai sensi della LR 19/97.

Oggi, l'estensione dell' area protetta raggiunge i 495,2 ettari in un ambito fortemente urbanizzato e industrializzato. Tuttavia nell'area in esame, le emergenze naturalistiche riguardano diversi habitat di interesse regionale, aggiuntivi del progetto BIOITALY, specie della lista rossa nazionale e regionale, nonché la presenza diffusa in tutta l'area di orchidacee rare e protette dalla convenzione CITES.

Il presente schema di disegno di legge istituisce l'area naturale protetta di "Lama Balice" (art. 1) nei territori comunali di Bitonto e Bari, classificandola Parco Naturale Regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1., lett. a), della L.r. 19/97. L'area è denominata "Parco Naturale Regionale 'Lama Balice'" ed è delimitata riportando, su cartografia in scala 1:25.000, la perimetrazione approvata in sede di preconferenza assieme al documento di indirizzo, e successivamente oggetto di adattamenti tecnici da parte dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia.

Sull'intero territorio varranno, a partire dall'adozione del presente d.d.l., le norme di salvaguardia provvisorie di cui all'art. 8 della L. R. n. 19/97 ed all'art. 6, comma 3., della L. n. 394/91.

All'art. 2 sono riportate le finalità che dovranno essere perseguite nella gestione del Parco, dal momento della sua istituzione.

L'art. 3 riporta le norme generali e specifiche di tutela del territorio e dell'ambiente naturale da far valere su tutto il territorio dell'area protetta.

L'art. 4 prevede che la gestione del Parco sia affidata alla Provincia di Bari, al Comune di Bari e al Comune di Bitonto che, a tal fine, si convenzionano ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. n. 267/2000. In caso di gravi inadempienze gestionali, peraltro, potrà farsi luogo al commissariamento del Parco ai sensi del successivo art. 19. Gli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 descrivono rispettivamente gli organi del Parco, l'Assemblea degli amministratori, le funzioni dell'Ente capofila, del Direttore del Parco e del Comitato Tecnico. L'art. 11 puntualizza le modalità di partecipazione alla convenzione con particolare riguardo alla ripartizione delle spese.

Gli articoli 11, 12, 13 e 14 descrivono gli strumenti di attuazione di cui la Provincia di Bari, i Comuni di Bari e Bitonto, facendo riferimento alla L.R. 19/97, dovranno dotarsi per l'attuazione delle finalità istitutive del Parco: Piano Territoriale dell'area, Piano Pluriennale economico-sociale, Regolamento delle attività consentite all'interno del Parco.

I soggetti gestori, dall'adozione degli strumenti di attuazione, avrà il compito di rilasciare nulla osta per tutte le opere che saranno svolte all'interno del Parco (art. 15), sottoponendo le richieste di concessioni

e/o autorizzazioni al vaglio dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali. Fino all'entrata in vigore degli strumenti di attuazione, i nulla osta saranno rilasciati dall'Ufficio Parchi e Riserve naturali dell'Assessorato all'Ecologia.

L'art. 16 regola le sanzioni per chi arreca danni e non osserva le norme di salvaguardia. L'art. 17 regola la sorveglianza del Parco, che dovrà essere garantita tramite personale delle Amministrazioni coinvolte nella gestione mediante proprio personale ovvero tramite convenzioni con altre amministrazioni pubbliche operanti sul territorio.

La vigilanza sull'attuazione della legge e le funzioni di controllo amministrativo (art. 18) spettano alla struttura indicata dall'art. 23 della L.R. 19/97; ricadono sul soggetto gestore del Parco alcuni obblighi finalizzati a consentire un continuo riscontro dell'attività amministrativa di gestione del Parco. E' prevista la pubblicazione sul B.U.R.P. di alcuni atti fondamentali di gestione, nonché lo stretto coordinamento con le politiche regionali in materia di aree naturali protette. Con apposita deliberazione di Giunta Regionale potranno precisarsi ulteriormente le modalità del controllo e della vigilanza.

Con l'art. 20 si quantificano gli oneri derivanti dall'attuazione della legge in Euro 50.000, a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006. Per gli esercizi successivi si provvederà al cofinanziamento regionale mediante iscrizione di specifico stanziamento sul Capitolo di spesa di competenza, sulla base degli obiettivi raggiunti e della programmazione regionale.

Il Dirigente f. f. dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali
Ing. Francesca PACE

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

L'Assessore all'Ecologia
Prof. Michele LOSAPPIO

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del Parco Naturale Regionale
"Lama Balice"

INDICE

Articolo 1 - Istituzione dell'area naturale protetta
Articolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale
Articolo 4 - Gestione
Articolo 5 - Organi del Parco
Articolo 6 - Assemblea degli amministratori
Articolo 7 - Ente Capofila
Articolo 8 - Direttore del Parco
Articolo 9 - Comitato Tecnico
Articolo 10 - Quote di partecipazione alla Convenzione e ripartizione delle spese
Articolo 11 - Strumenti di attuazione
Articolo 12 - Piano Territoriale dell'area
Articolo 13 - Piano Pluriennale Economico Sociale
Articolo 14 - Regolamento
Articolo 15 - Nulla osta e pareri
Articolo 16 - Sanzioni
Articolo 17 - Sorveglianza del territorio
Articolo 18 - Controllo
Articolo 19 - Commissariamento
Articolo 20 - Norme finanziarie
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del Parco Naturale Regionale "Lama Balice"

Articolo 1

Istituzione dell'area naturale protetta

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 e dell'art. 2 della legge regionale 1 giugno 2004 n. 9, è istituito il Parco Naturale Regionale "Lama Balice".
2. I confini del Parco Naturale Regionale "Lama Balice", ricadente nel territorio dei Comuni di Bari e Bitonto, sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000, allegata alla presente legge, della quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia e, in copia conforme, presso la Provincia di Bari e presso i Comuni di Bari e Bitonto.
3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione da eseguirsi a cura dei Comuni interessati con finanziamento proprio e regionale.

Articolo 2

Finalità

Le finalità istitutive del Parco Naturale Regionale "Lama Balice" sono le seguenti:

- a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat tutelati dalla normativa regionale, statale e comunitaria, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri

- ecologici, gli equilibri idraulici ed idrogeologici superficiali e sotterranei;
- b) salvaguardare i valori ed i beni storico-architettonici;
 - c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi e rupicoli;
 - d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema idrologico;
 - e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
 - f) promuovere la mobilità lenta e sviluppare mezzi e metodi di trasporto alternativi e a basso impatto ambientale per il collegamento con le aree urbane ed industriali circostanti e con l'area aeroportuale;
 - g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili in particolare mediante l'uso degli immobili di proprietà pubblica a tali fini recuperati;
 - h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti;
 - i) contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti nelle aree urbane circostanti;

Articolo 3

Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale

1. Sull'intero territorio del Parco Naturale Regionale "Lama Balice" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:

- a) aprire nuove cave, miniere e discariche;
- b) esercitare l'attività venatoria; sono consentiti, previa autorizzazione del Comitato Tecnico, di cui all'art. 9 della presente legge, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'art.11, comma 4, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
- c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
- d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, ad eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente interessato. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
- e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente interessato;
- f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
- g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui al precedente articolo 2;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- j) costruire nuove strade o parcheggi ed ampliare le strade esistenti, se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica.

2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 12 è fatto divieto di:

- a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati, come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;
- b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
- c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale alle Risorse Agroalimentari.

3. Fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 12, l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettera a) solo se necessarie per effettuare

adeguamenti di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione della normativa vigente. Potranno inoltre essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15% della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento Aziendale redatto a norma del reg. CEE 1257/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Sono consentiti, previa valutazione da parte dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia, interventi pubblici o privati, realizzati nel rispetto della normativa vigente, destinati a migliorare la fruizione dell'area naturale protetta mediante l'uso di manufatti di tipo precario, amovibili, in legno o altro materiale naturale, tali da rispettare le esigenze di compatibilità ambientale dell'area.

5. E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) dell'articolo 3, del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380.

6. In tutti i casi dovranno comunque essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici ed ambientali presenti nell'area.

7. Sono fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive.

8. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici.

Articolo 4 Gestione

1. Ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. n. 267/2000 e dell'art. 9 della L. R. 19/97 la gestione del Parco naturale regionale "Lama Balice" è affidata ai Comuni di Bari e Bitonto e alla Provincia di Bari, che, a tal fine, stipulano una convenzione.

2. La convenzione ha come scopo l'organizzazione della gestione amministrativa e tecnica del Parco secondo quanto previsto dalla L. R. n. 19/97 e dalla presente legge.

3. La convenzione viene deliberata dai Consigli Comunali di Bari e Bitonto e dal Consiglio Provinciale e sottoscritta entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

4. Laddove non vengano rispettati i termini di cui al comma precedente, il Presidente della Regione Puglia, nomina un commissario ad acta per l'approvazione e la stipula della convenzione.

5. Fino alla stipula della convenzione, la gestione del Parco è affidata all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia.

Articolo 5 Organi del Parco

Sono organi del Parco:

- a - L'Assemblea degli amministratori;
- b - Il Direttore del Parco;
- c - Il Comitato Tecnico

Detti organi operano secondo le modalità e le competenze di cui ai seguenti articoli.

Articolo 6

Assemblea degli Amministratori

1. L'Assemblea degli Amministratori, costituita dai Sindaci dei Comuni convenzionati e dal Presidente della Provincia o loro delegati, si riunisce ogni due mesi o con maggiore frequenza in caso di necessità. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide con il voto favorevole di entrambi i componenti e diventano esecutive con la sottoscrizione del Direttore del Parco.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea degli Amministratori impegnano gli Enti interessati nei limiti stabiliti nella convenzione. L'Assemblea è convocata su richiesta di due dei tre componenti. Il rappresentante dell'Ente Capofila svolge le funzioni di Presidente. La prima convocazione dell'Assemblea è effettuata dall'Assessore Regionale all'Ecologia.

3. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:

- a) individua l'Ente Capofila della Convenzione;
- b) nomina il Direttore del Parco tra i dirigenti degli enti firmatari della convenzione ovvero mediante stipula di convenzione con professionista esterno; stabilisce il compenso e la durata del suo incarico ed il gettone di presenza dei componenti del Comitato Tecnico;
- c) esercita attività di indirizzo, controllo e verifica;
- d) approva le proposte dei programmi di intervento e di gestione del Parco ed i relativi costi, prima che venga dato corso alla loro realizzazione per il tramite dei Comuni competenti;
- e) stabilisce le quote di partecipazione in termini monetari, ai sensi del successivo art.10;
- f) predispone il Piano Territoriale, il Piano Pluriennale Economico-Sociale e il Regolamento dell'area naturale protetta, di cui agli artt. 20, 21 e 22 della L.R. n. 19/97;
- g) approva il bilancio di previsione, le variazioni ed il rendiconto annuale su proposta del Direttore del Parco;
- h) determina l'eventuale ricorso a personale comandato, ad assunzioni a tempo determinato, a fornitura di lavoro temporaneo ed a consulenze esterne.

Articolo 7

Ente Capofila

1. L'Ente Capofila della Convenzione viene individuato dall'Assemblea degli Amministratori.

2. Il Presidente del Parco è il legale rappresentante dell'Ente Capofila o suo delegato.

3. All'Ente Capofila sono attribuite le competenze in ordine alla assunzione degli atti esecutivi.

4. L'Ente Capofila predispone nel proprio bilancio appositi capitoli di entrata e di uscita sui quali saranno accertate le entrate ed impegnate le spese. La gestione di detti capitoli è attribuita al Direttore del Parco.

5. Per le funzioni, competenze organizzative e gestione, l'Ente Capofila si avvale di un apposito ufficio le cui risorse (personale interno ed esterno, mezzi, strutture interne od esterne) sono all'uopo individuate. All'Ente Capofila è riconosciuto un rimborso spese per l'impiego di risorse interne nella misura che sarà determinata dall'Assemblea degli Amministratori all'inizio di ogni esercizio finanziario.

Art. 8

Direttore del Parco

1. Il Direttore del Parco è affiancato dal personale interno ed esterno ritenuto necessario all'espletamento dei compiti d'istituto.

2. Il Direttore del Parco:

- a) propone all'Assemblea degli Amministratori il bilancio di previsione, le variazioni ed il rendiconto annuale della gestione del Parco;
- b) partecipa alle riunioni dell'Assemblea degli Amministratori con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa;
- c) convoca, dirige e coordina il Comitato Tecnico;
- d) gestisce tramite l'Ente Capo Convenzione le somme a disposizione per la realizzazione delle iniziative;

Articolo 9

Comitato Tecnico

1. È costituito il Comitato Tecnico di gestione formato da funzionari tecnici degli Enti aderenti alla Convenzione, allo scopo formalmente delegati dai relativi Enti.

2. Il Comitato Tecnico si riunisce presso la sede del Parco con cadenza periodica ed ogni qualvolta ritenuto necessario.

3. Il Comitato tecnico è convocato, diretto e coordinato dal Direttore del Parco.

4. Al Comitato Tecnico compete la gestione delle iniziative e degli orientamenti deliberati dall'Assemblea degli Amministratori ed in particolare:

- a) formulare le proposte operative da sottoporre all'Assemblea degli amministratori o agli organi competenti dei singoli Enti;
- b) valutare migliori forme di gestione del Parco;
- c) proporre la programmazione delle opere da realizzare nel Parco, eventualmente ripartite per lotti, ai fini del loro inserimento nel programma delle opere pubbliche di ciascun Comune;
- d) promuovere forme di convenzionamento con enti pubblici o soggetti privati e del terzo settore per la cura e la salvaguardia del territorio del Parco;
- e) promuovere forme di conoscenza e divulgazione delle iniziative collegate alla gestione del Parco;
- f) coordinare le richieste di contributi per la realizzazione o la gestione del Parco presso le competenti istituzioni;
- g) proporre la ripartizione delle spese relative alle iniziative del Parco fra gli enti convenzionati.

Articolo 10

Quote di partecipazione alla Convenzione e ripartizione delle spese

1. Gli Enti partecipano alla convenzione con una quota paritaria.

2. L'ammontare delle spese sarà determinato annualmente dall'Assemblea degli Amministratori su proposta del Comitato Tecnico.

3. I mezzi con i quali si finanzia il Parco sono:

- a) la quota spese ripartita ai sensi del precedente comma 1;
- b) i contributi ministeriali, regionali e provinciali;
- c) altre entrate riconducibili all'attività del Parco;
- d) contributi e donazioni di privati.

4. Per la copertura della spesa corrente le entrate sono erogate all'Ente Capofila, che le iscriverà in un capitolo del proprio bilancio all'uopo istituito. Parimenti, nel bilancio dell'Ente Capo Convenzione dovranno essere istituiti appositi capitoli di spesa, sulla cui programmazione è competente l'Assemblea degli Amministratori.

5. Le spese per le manutenzioni di aree comunali eventualmente affidate alla gestione unitaria del Parco verranno coperte da risorse rese interamente disponibili da parte del Comune titolare di dette aree.

Articolo 11

Strumenti di attuazione

1. Per l'attuazione delle finalità del Parco Naturale Regionale "Lama Balice", l'Assemblea degli Amministratori si dota del:

- a) Piano Territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 19/1997;
- b) Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 19/1997;
- c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 19/1997.

Articolo 12

Piano Territoriale dell'area naturale protetta

1. Il Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale "Lama Balice", è adottato dal Consiglio Provinciale e dai Consigli Comunali di Bari e Bitonto, secondo i tempi e le modalità prescritte dall'art. 20 della legge regionale n. 19/1997. Esso deve:

- a) individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;
- b) dettare disposizioni tese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
- c) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
- d) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
- e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire nel patrimonio pubblico, anche mediante espropriazione, per il conseguimento delle finalità istitutive;
- f) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
- h) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta e di collegamento tra quest'ultima e le aree urbane ed industriali circostanti e l'area aeroportuale;
- i) individuare e definire il sistema di monitoraggio;
- j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali sul sistema idrologico superficiale e sotterraneo;
- k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

Articolo 13

Piano Pluriennale Economico Sociale

1. Il Piano Pluriennale Economico Sociale del Parco Naturale Regionale "Lama Balice", è predisposto con il fine di individuare indirizzi ed obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della legge regionale n. 19/1997.

2. Il Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area naturale protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti nel territorio, nonché le espressioni culturali tipiche del tessuto connettivo locale, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.

Articolo 14 Regolamento

Il Regolamento ha la funzione di disciplinare, anche in deroga dei divieti di cui all'art. 3, l'esercizio delle attività consentite all'interno del Parco Naturale Regionale "Lama Balice" ed è adottato secondo le norme di cui alla L.R. n.19/97.

Articolo 15 Nulla osta e pareri

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere ricadenti all'interno del Parco Naturale Regionale "Lama Balice" è subordinato al preventivo nulla osta dell'Assemblea degli Amministratori.

2. La documentazione relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione, entro dieci giorni dalla sua presentazione al Direttore del Parco, è inviata da quest'ultimo all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia, che, nei venti giorni successivi, può chiedere integrazioni o chiarimenti. Qualora le integrazioni o i chiarimenti non siano ritenuti sufficienti, l'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia, con provvedimento motivato, comunica la non conformità dell'istanza alle prescrizioni ed alle finalità della presente legge.

3. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che sia intervenuta alcuna osservazione o prescrizione, il nulla osta si intende rilasciato con esito favorevole.

4. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il Regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'art. 2.

Articolo 16 Sanzioni

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'art. 30 della Legge n. 394/1991.

2. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a), comma 1 dell'art.3 comportano la sanzione amministrativa di Euro 1.032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.

3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 3 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia

4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), e i), comma 1, dell'art. 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,82 ad un massimo di Euro 258,22.
5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f), comma 1 dell'art.3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 103,29 ad un massimo di Euro 1.032,91.
6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g), comma 1, dell'art.3 comportano la sanzione amministrativa di Euro 1.032,91 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.
7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h), comma 1, dell'art.3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 1.032,91 ad un massimo di Euro 10.329,13.
8. Le violazioni di cui alla lettera j), comma 1, ed alle limitazioni di cui alle lettere a) e b), comma 2, dell'art. 3 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 566,00 ad un massimo di Euro 2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'organismo di gestione.
11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'art.30 della L. n. 394/1991.
12. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689.
13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel Regolamento di cui all'art.14 sono introitate nel bilancio dell'Ente Capofila della Convenzione, con l'obbligo di destinazione alla gestione del Parco Naturale Regionale "Lama Balice".

Articolo 17

Sorveglianza del territorio

1. Il controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidato ai Comuni di Bari e Bitonto, che lo esercitano attraverso l'utilizzo del proprio personale ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.
2. Ai fini della sorveglianza, l'Assemblea degli Amministratori può stipulare convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2., della legge n. 394/1991.
3. L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui al comma 1 lett. b) dell'articolo 44 della legge regionale 13 agosto 1998 n. 27 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria", è subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Assemblea degli Amministratori.

Articolo 18

Controllo

1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione del Parco Naturale Regionale "Lama Balice" sono affidate all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia.
2. L'attività di controllo può essere disciplinata da apposite direttive, emanate con deliberazione di Giunta Regionale, che potranno prevedere anche l'obbligo dell'adozione di determinati sistemi di contabilità, nonché l'adozione di specifiche procedure di controllo della gestione. In ogni caso, l'Assemblea degli Amministratori adotta, annualmente, un documento preventivo decisionale coerente con le linee generali di intervento definite dall'Assessorato Regionale all'Ecologia. Tale documento dovrà essere approvato dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali e, successivamente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
3. L'Assemblea degli Amministratori provvede ad inviare all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali il rendiconto delle spese, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Articolo 19

Commissariamento

In caso di gravi inadempienze gestionali, di omissioni o inerzie fatti gravi, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Ecologia può nominare, per un periodo determinato, un commissario che sostituisce gli organi di gestione del Parco Naturale Regionale "Lama Balice".

Articolo 20

Norma finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico dei Comuni di Bari e Bitonto, da ripartire in relazione alle quote di partecipazione di cui all'art.10 della presente legge
2. Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei ad integrare gli stanziamenti degli enti locali
3. In sede di prima applicazione della legge, sono stanziati Euro 50.000,00 a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.